

Circolare INPS 28 marzo 2020 n. 47 – come accedere agli ammortizzatori sociali “Covid-19 Nazionale”

1. Trattamenti ordinari CIGO e FIS – Cassa integrazione guadagni ordinaria e assegno ordinario

Il trattamento è concesso a tutte le aziende che avrebbero regolarmente diritto alla CIGO, secondo quanto previsto ai sensi dell’art. 10 D.Lgs. 148/2015, nonché a tutte le aziende che avrebbero regolarmente diritto all’assegno FIS.

Il trattamento è **concesso a tutti i lavoratori in forza all’azienda al 23/02/2020, indipendentemente dall’anzianità di servizio**

La durata del trattamento è di **massimo 9 settimane**, per periodi decorrenti dal **23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020**

Non è previsto il pagamento del contributo addizionale

La causale che deve essere inserita è **“COVID-19 Nazionale”**, lo status emergenziale di pandemia, per cui **non è necessario allegare alla domanda alcuna prova della non imputabilità della sospensione dell’attività** al datore di lavoro, dunque **alla domanda andrà allegato esclusivamente l’elenco dei dipendenti** per i quali si richiede la Cassa Ordinaria/Assegno Ordinario.

Come stabilito dal D.L. 18/20, la procedura per richiedere l’accesso ai fondi di integrazione ordinari **prevede la consultazione sindacale** successiva alla domanda ma **non l’accordo sindacale** che, in questo contesto, si rende non necessario. **L’Inps non richiede peraltro la produzione delle comunicazioni di avvio della procedura sindacale (art. 19, comma 2) e la produzione delle comunicazioni non costituisce presupposto per l’accoglimento della domanda**

La domanda deve essere presentata all’INPS

Per richiedere all’INPS il **pagamento diretto non è necessaria la prova dello stato di crisi delle prestazioni ai lavoratori**: l’istituto riconosce tale diritto in automatico una volta richiesto (il datore può anche decidere di anticipare i pagamenti);

Per quanto riguarda il rapporto tra i trattamenti ordinari e gli altri istituti:

a) **malattia**: prevale il trattamento di integrazione salariale, ne consegue che il lavoratore in malattia percepirà il trattamento di cassa/assegno ordinario;

b) l’INPS chiarisce che, vista l’eccezionalità del contesto e della causale, **non è necessario imporre ai lavoratori l’utilizzo delle ferie e dei permessi retribuiti** al fine di poter accedere ai trattamenti di integrazione;

c) CIGD: per le aziende che, al momento della domanda di trattamento ordinario per causale “COVID-19 Nazionale” già si trovavano il regime di cassa integrazione guadagni in deroga per altra causale, l’INPS specifica che prevale il trattamento ordinario;

d) altri Fondi di Solidarietà: anche le aziende che hanno in corso un assegno di solidarietà possono far domanda (e ottenere) l'assegno ordinario per "COVID-19 Nazionale";

e) l'INPS prevede che le aziende che hanno già raggiunto i limiti della CIGO e dell'assegno ordinario possono richiedere la CIGO COVID e l'assegno ordinario COVID: non potranno quindi chiedere la CIGD. **NB: alcuni accordi sindacali stipulati a livello regionale sembrano peraltro consentire deroghe a tale indicazione (si consiglia pertanto di verificare bene il contenuto degli stessi).**

2. CIGD – Cassa Integrazione guadagni in deroga

Il trattamento è concesso a tutte le aziende che non possono accedere agli strumenti di integrazione ordinari (CIGO – FIS). **NB: vedasi punto e) del precedente paragrafo 1).**

La cassa in deroga può essere concessa solo a seguito di un accordo Quadro tra le Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e le Regioni. **NB: vedasi link punto e) del precedente paragrafo 1).**

Il trattamento è concesso a tutti i lavoratori, ivi compresi quelli intermittenti, **anche per la CIGD non si applicano le disposizioni relative al requisito dell'anzianità di effettivo lavoro;**

Non è previsto il pagamento del contributo addizionale.

La durata del trattamento è **di massimo 9 settimane** per i periodi di effettiva sospensione dell'attività lavorativa.

La causale che deve essere inserita è "COVID-19 Nazionale".

L'INPS chiarisce che, trattandosi di uno strumento concesso e regolato dagli Accordi Quadro delle Regioni (o delle Province Autonome), **la domanda deve essere presentata alle Regioni (o Province Autonome) competenti.**

L'INPS individua due diverse procedure, a seconda del numero dei dipendenti:

a) **Aziende con più di 5 dipendenti:** è necessaria la procedura di informazione consultazione ed esame congiunto che si deve concludere entro i 5 giorni successivi, ma non è necessario l'accordo sindacale, intendendosi lo stesso raggiunto con il completamento della procedura di esame congiunto. **N.B. Per il decreto della regione Lombardia l'accordo sindacale parrebbe necessario.**

b) **Aziende con meno di 5 dipendenti:** non è chiaro se si debba espletare la procedura sindacale ma **parrebbe non necessaria** (l'ultimo alinea del comma 1 dell'art. 22 D.L. 18/2020 dice semplicemente che tali aziende sono esonerate dall'accordo sindacale che però parrebbe riferirsi a quello tra regioni e sindacati: a maggior ragione, non essendo necessario l'accordo Regione-OO.SS., non parrebbe logico un accordo azienda-OO.SS.).

Il **pagamento** avviene obbligatoriamente in via diretta dall'INPS ai lavoratori.

Per quanto riguarda il rapporto tra CIGD e gli altri istituti:

a) L'INPS chiarisce che **non** è necessario **imporre** ai lavoratori **l'utilizzo delle ferie e dei permessi retribuiti** al fine di poter accedere alla CIGD;

b) CIGD: come previsto dall'art. 22 comma 7 del D.L. 18/2020, le prestazioni di cassa integrazione nazionale di cui al d.l. 18/2020 sono aggiuntive rispetto alle disposizioni già adottate per i trattamenti in deroga specifici per le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, di cui agli artt. 15 e 17 del D.L. 9/2020 (le misure adottate cioè al momento dell'istituzione delle prime "zone rosse").

Nel caso di aziende **con unità produttive site in cinque o più Regioni** (o Province autonome), il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dall'invio della domanda da parte dell'azienda, effettua l'istruttoria e, nel caso in cui accerti la sussistenza dei presupposti, quantifica l'onere previsto e lo trasmette all'INPS. **Il provvedimento di concessione è emanato con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.** A seguito dell'avvenuta emanazione, l'azienda invia la richiesta di pagamento di CIGD direttamente all'INPS sulla piattaforma "**CIGWEB**" indicando il numero del decreto di concessione. L'INPS, effettuata l'istruttoria, emette l'autorizzazione e l'azienda a questo punto inoltra all'INPS il modello "SR 41", al fine di consentire alle Strutture territoriali di erogare le prestazioni con le stesse modalità in uso per le prestazioni di CIGD. Per aziende plurilocalizzate in meno di cinque regioni le domande vanno inoltrate ad ogni singola Regione.